

ALLEGATO A)

**PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO CENTRO DIURNO / CARE RESIDENCE PER ANZIANI IN VIA NUOVA
PONENTE N° 2 A CARPI – PROG. A3 N. 80/2015**

DISCIPLINARE DI GARA

L'Unione delle Terre d'Argine, Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Carpi, con sede in C.so A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO), e-mail: appalti@comune.carpi.mo.it, Tel. 059/649181; 059/649182, Telefax 059/649095, indice, in esecuzione della determinazione a contrattare del Comune di Carpi N. 1025 del 14/12/17, nonché delle determinazioni di approvazione atti di gara dell'Unione delle Terre d'Argine N. 1244 del 20/12/2017 e n. _____ del _____, una **procedura ristretta** per l'appalto inerente ai lavori in oggetto.

L'aggiudicazione verrà effettuata **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, nonché ai sensi delle Linee Guida di cui alla determinazione ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", con l'applicazione dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale.

L'aggiudicazione avverrà in base ai seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, considerato che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100:

A. OFFERTA TECNICA (rif. PLICO 2): PUNTI 70 COSI' SUDDIVISI:

1) Sviluppo ed svolgimento dei lavori – 1.A Organizzazione del cantiere: Modalità organizzative del cantiere e azioni finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori e per l'ambiente - punti 10;

2) Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori – punti 60 così suddivisi:

2.A) Miglioramenti esecutivi relativi agli aspetti edili ed impiantistici del progetto: Miglioramenti esecutivi relativamente agli aspetti inerenti il risparmio energetico, acustico, sicurezza, bioedilizia, impianti elettrici e meccanici – punti 30;

2.B.) Miglioramenti esecutivi relativi all'area esterna: Miglioramenti esecutivi relativamente agli aspetti inerenti l'arredo e le sistemazioni esterne - punti 30;

B. OFFERTA ECONOMICA: – Ribasso percentuale offerto – punti 30 (rif. PLICO 3).

L'offerta economica di cui al precedente punto B sarà quella risultante dal riepilogo di apposito modulo-offerta "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" di cui al successivo paragrafo D) "Documenti da presentare", plico 3.

Si avvertono i concorrenti partecipanti alla gara che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nella Lettera d'invito e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera d'invito e nel Disciplinare stesso, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara.

L'aggiudicazione sarà comunicata ai concorrenti tramite posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto specifico del fac-simile di dichiarazione sostitutiva allegato B) alla lettera di invito.

Per partecipare alla gara i soggetti invitati dovranno fare pervenire all'Unione delle Terre d'Argine Centrale Unica di Committenza - Ufficio Protocollo – C.so A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro **le ORE 11,30 DEL XXXX 2018** un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio **nome della Ditta e oggetto della gara**, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo D) "Documenti da presentare".

Nella procedura di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, non sono ammessi mezzi di comunicazione elettronici, in quanto la Stazione Appaltante non dispone di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo.

La gara verrà esperita in I seduta pubblica il giorno xxxxxx 2018 ALLE ORE XXXX, presso la Sede Comunale distaccata di via Peruzzi n. 2 a Carpi (Sala Riunioni).

La data della II seduta pubblica, concernente l'apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata a tutte le Ditte concorrenti.

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO E CATEGORIE RICHIESTE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo centro diurno/care residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi, come meglio specificato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

1. Importo complessivo a base d'appalto a corpo: **€ 3.598.429,39, di cui € 1.368.443,25 quale importo della manodopera ed € 76.762,35 per oneri di sicurezza** non soggetti a ribasso di gara.

Classifica complessiva riferita all'intero importo: IV bis

Categoria prevalente (ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010):

OG1 – “Edifici civili e industriali”, per un importo di € 2.138.587,28 – Classifica IV.

Categorie diverse dalla prevalente (subappaltabili interamente (OS3, OS28) o nel limite del 30% (OS30) dell'importo della medesima categoria e scorporabili ai sensi degli artt. 61 del DPR 207/2010, degli artt. 1 e 2 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 248/2016 e art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) e relativi importi :

- **OS3 – “Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie” per un importo di € 299.038,17 – Classifica I;**
- **OS28 – “Impianti termici e di condizionamento” per un importo di € 407.392,42 – Classifica II;**
- **OS30 – “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici” per un importo di € 753.411,52 - Clasifica III.**

Si precisa che la gara di cui all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali o in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016.

B) SOGGETTI AMMESSI

In base a quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50 sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art.3 comma 1 lettera p) del medesimo decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Lettera di invito e dal presente Disciplinare, rientrando nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- 1) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- 2) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- 4) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 5) I consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- 6) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- 7) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 8) Alla gara è ammessa la partecipazione delle Imprese aventi sede in uno Stato aderente alla Unione Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45 comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D. Lgs. 50/2016). Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 del DPR 5-10-2010 n. 207, 1 e 2 del D.M. 10-11-2016 n. 248, la partecipazione delle predette categorie di soggetti, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) L'impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, relativa alla categoria prevalente con classifica adeguata alle modalità di partecipazione previste nel presente disciplinare, oltre che alla qualificazione nella categoria super-specializzata e di importo superiore al 10% dell'importo a base

di gara OS30, di cui soltanto il 30% è subappaltabile. Qualora l'impresa singola, qualificata per la categoria prevalente, non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile OS30 relativa ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi degli artt. 1 e 2 DM 10-11-2016 n. 248 e il cui importo supera il 10% dell'importo totale dei lavori, dovrà costituire raggruppamento di tipo verticale ai sensi della successiva lettera c);

b) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per una impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

c) Salvo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, i Consorzi stabili di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara utilizzando sia i requisiti di qualificazione ottenuti attraverso l'attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, maturati in proprio, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta dalla lettera di invito, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento (qualora fosse possibile), quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. In alternativa, ed obbligatoriamente oltre 5 anni dalla costituzione, il Consorzio stabile deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione riferita alla categoria prevalente con classifica adeguata alle modalità di partecipazione previste nel presente disciplinare;

d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, è posseduta dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere l'attestazione di qualificazione per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

Ai raggruppamenti di tipo verticale si applica quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 6, ultimo periodo.

e) non è ammesso il ricorso all'avvalimento nella categoria del presente appalto OS30 ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. n.50/2016.

f) Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nella lettera di invito, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i

lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

NOTA BENE:

- ai fini della partecipazione alla procedura ristretta in oggetto, ai sensi dell'art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016, si precisa che è ammesso il subappalto della categoria scorporabile OS30, il cui importo supera il 10% dell'importo totale dei lavori e relativa ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria, ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 2 DM 10-11-2016 n. 248. Il predetto limite al subappalto della categoria OS30 non è computato ai fini del raggiungimento del limite al subappalto del 30% dell'importo complessivo del contratto, di cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del citato DM 248/2016.

IL CANDIDATO, NEL CASO NON POSSIEDA LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA SCORPORABILE OS30, DOVRÀ DICHIARARE, OBBLIGATORIAMENTE E A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA RISTRETTA, DI COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE DI TIPO VERTICALE; NON E' AMMESSO RICORRERE ALL'AVVALIMENTO DI ALTRO/I SOGGETTO/I IN POSSESSO DI ADEGUATA QUALIFICAZIONE NELLA MEDESIMA CATEGORIA OS30, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 89 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016.

- le imprese candidate, singole o associate nei modi sopra indicati, ovvero in avvalimento, non in possesso dell'attestazione di qualificazione riferite alle categorie OS3 e OS28, con qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014, dovranno indicare la volontà di subappaltare ad impresa qualificata le medesime categorie.

Ai sensi dell'art. 63, D.P.R. 207/2010, l'Attestazione SOA del concorrente come impresa singola dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), D. Lgs. 50/2016, qualificati mediante imprese in possesso di classifica superiore alla seconda, il possesso del sistema di qualità deve essere dimostrato da ciascuna impresa componente il raggruppamento, fatto salvo che, in caso di Raggruppamento di tipo verticale, l'importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile non prevalente sia pari o inferiore alla classifica II; in tale ultimo caso, l'impresa mandante assuntrice di tali lavorazioni non sarà tenuta alla dimostrazione del suddetto requisito. Ai sensi dell'art. 92 comma 8 del DPR 207/2010, le imprese componenti i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari di concorrenti, con qualifica nella prima e seconda classifica, possono partecipare alla presente procedura di gara, nell'ambito dei medesimi raggruppamenti o consorzi, anche non in possesso del sistema di qualità.

In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), D. Lgs. 50/2016, in possesso dell'Attestazione SOA, tale Attestazione dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità.

Qualora il conseguimento della dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale sia avvenuto successivamente al rilascio dell'attestazione SOA, il concorrente dovrà dimostrarne il possesso presentando in sede di gara la relativa certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nonché copia della richiesta effettuata all'organismo di attestazione dell'adeguamento della propria attestazione.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c), D. Lgs. 50/2016 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 42, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) D. Lgs. 50/2016, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, c. 10, D. Lgs. 50/2016, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
- Partecipazione del potenziale affidatario del subappalto alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- ai sensi dell'**art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego: la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

C) OGGETTO DELLE INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE AMMESSE

Le integrazioni tecniche migliorative dovranno essere riferite alla progettazione esecutiva posta a base di gara, non dovranno alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera e non potranno comportare, **a pena di esclusione**, offerte economiche in aumento rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo stesso.

Con riferimento agli elementi di valutazione di natura qualitativa descritti nell'ambito del punto A) (pag. 1 del presente Disciplinare di Gara) si precisano le seguenti ulteriori indicazioni, alle quali, peraltro, dovranno fare diretto riferimento i componenti della Commissione Giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi nella procedura di cui al successivo paragrafo F):

1) Sviluppo e svolgimento dei lavori – 1.A Organizzazione del cantiere: Modalità organizzative del cantiere e azioni finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori e per l'ambiente - punti 10

Saranno valutate le proposte che indichino, in maniera esaustiva, l'organizzazione del cantiere relativamente ai seguenti aspetti:

- Organizzazione generale del cantiere e azioni finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori
- Organizzazione viabilistica del cantiere in relazione al fatto che il cantiere è collocato su un asse viario con notevole flusso di traffico.

2) Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori – punti 60 così suddivisi:

2.A) Miglioramenti esecutivi relativi agli aspetti edili ed impiantistici del progetto: Miglioramenti esecutivi relativamente agli aspetti inerenti il risparmio energetico, acustico, sicurezza, bioedilizia, impianti elettrici e meccanici – punti 30

Saranno valutate le proposte che affronteranno i seguenti aspetti:

- Utilizzo di materiali in possesso di certificazioni per la bioedilizia quali ad esempio murature, intonaci, isolanti, tinteggi, ecc.... Si precisa infine che le proposte realizzative non potranno avere dimensioni maggiori di quelle previste nel progetto esecutivo e comunque dovranno essere utilizzati materiali e tecnologie coerenti con i principi di bioedilizia. Pertanto dovranno essere evidenziati gli elementi prestazionali dei materiali e non quelli dimensionali. Le scelte dei materiali dunque dovranno essere sempre finalizzate alla futura riduzione delle manutenzioni
- Utilizzo di materiali con migliori coefficienti di trasmittanza, con caratteristiche migliori dal punto di vista acustico per quanto riguarda le chiusure verticali trasparenti e opache. Per quanto concerne il miglioramento acustico il concorrente, analogamente a quanto sopra specificato per il risparmio energetico, dovrà proporre delle soluzioni realizzative che migliorino i parametri acustici delle chiusure verticali e orizzontali di progetto. Potranno

essere utilizzati materiali con prestazioni diverse da quelle di progetto e per quanto riguarda gli infissi, oltre al miglioramento del benessere ambientale, si dovrà tenere conto anche della facilità di manutenzione e della durabilità del prodotto. Le scelte dei materiali dunque dovranno essere sempre finalizzate alla futura riduzione delle manutenzioni;

- Miglioramento tecnico funzionale degli infissi anche con inserimento di motorizzazione e zanzariere;
- Implementazione degli strumenti di controllo e gestione dei consumi elettrici per il centro diurno e per i residence (miglioramento di quanto già previsto in progetto);
- Miglioramento tecnico del sistema di raccolta delle acque meteoriche con eventuale riutilizzo con finalità di maggior risparmio idrico;
- Eventuali miglioramenti impiantistici in centrale termica;

2.B.) Miglioramenti esecutivi relativi all'area esterna: Miglioramenti esecutivi relativamente agli aspetti inerenti l'arredo e le sistemazioni esterne - punti 30

Saranno valutate le proposte che affronteranno i seguenti aspetti:

- Miglioramento di arredo urbano finalizzato alla migliore fruizione del giardino per consentire attività socializzanti, realizzato con materiali ad elevata resistenza e adeguati alla tipologia degli ospiti ed alle caratteristiche della struttura;
- Pavimentazioni esterne con caratteristiche di maggiore qualità tecnica ed estetica rispetto a quelle previste. Le tipologie proposte dovranno tenere conto delle caratteristiche della struttura ed essere adeguate alle esigenze della tipologia specifica degli ospiti;
- Sistemazione a verde delle aree con eventuale miglioramento acustico da creare sul retro dei locali tecnici, ed idonei sistemi di gestione per una minore manutenzione;

Per tutte le integrazioni richieste dovranno essere prodotti tutti i documenti ed elaborati ritenuti utili e necessari ai fini dell'offerta tecnica, con specifico riferimento alla documentazione prescritta al successivo Paragrafo D) - PLICO 2.

D) DOCUMENTAZIONE DI GARA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione e non sarà applicata alcuna sanzione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della

stazione appaltante , per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni in merito all'agenzia delle entrate territorialmente competete per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni della presente lettera d'invito, regolarizzabili, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico contenente la documentazione di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Punto 1, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara;

- carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art.105 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica, secondo quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 1179 del 15-11-2017;

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- **la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dalla gara;**
- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- **conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;**

4) Non sono regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dalla lettera d'invito per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- il mancato sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara;
- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dalla lettera d'invito;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione

sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);

- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC;
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- mancata regolarizzazione, a seguito di soccorso istruttorio, delle carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il pacco che le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui alla pagina 2 del presente Disciplinare, dovrà contenere quattro plichi da denominarsi **“Plico 1 – Documentazione amministrativa”, “Plico 2 – Offerta tecnica”, “Plico 3 – Offerta economica”, “Plico 4 – Nuovo Elenco Prezzi, e Nuovo Computo Metrico Estimativo”** :

**** PLICO 1** con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) recante la dicitura **“CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** contenente i seguenti documenti:

- A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000**, attinente il possesso sia dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto. Il facsimile della dichiarazione (Allegato al bando di gara), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. lgs. n. 50/2016, deve essere reso, compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, **allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo.**

Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 del decreto medesimo, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui alla presente lettera A), nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.

Si precisa inoltre che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell' ANAC con deliberazione 1293/2016.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato alla successiva lettera C “PASSOE”, precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente

comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altre ditte concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A., sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D. lgs. 50/2016 e successive modificazioni (indicazione della terna di subappaltatori), la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata in sede di gara anche da ciascuno dei soggetti indicati dal concorrente all'interno della "terna dei subappaltatori".

B. DOCUMENTO "PASSOE", ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

I soggetti interessati a partecipare alla gara per i presenti lavori, contraddistinti con il **C.I.G.: 7274922F89** sono tenuti a richiedere e produrre il *PASSOE*, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. – AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il *PASSO E* secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il *PASSOE* dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di Avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione anche ai sensi della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa,

Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione AVCP n. 111/2012.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto, ai sensi della deliberazione AVCP n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla presente Lettera d'invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il *PASSO E* rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del *PASSOE* **non costituisce motivo di esclusione dalla gara**. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per

la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni tre alla registrazione.**

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile, a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema, e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema alla verifica di tutti i requisiti, si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 157/2016 (aggiornamento della precedente AVCP n. 111/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

C. **GARANZIA PROVVISORIA:** a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € 71.968,59 pari al 2% dell'importo totale dei lavori a base d'appalto, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui al DM 12-03-2004 n. 123; tale garanzia, riportante quali beneficiari il **Comune di Carpi** o in alternativa **Centrale Unica di Committenza – Comune di Carpi**, dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- **Per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**
 - **che la Garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;**
- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.**
- **L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce "Data cessazione garanzia fideiussoria" che richiama l'art.2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure **cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara**. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso di tale requisito che da titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2. ovvero, con riferimento alla certificazione di sistemi di qualità, sia contenuto nell'attestazione SOA eventualmente prodotta.

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93 comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti **t.1.1, t.1.2 e t.1.3 della Dichiarazione sostitutiva allegato B alla Lettera d'invito.**

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f) D. Lgs. 50/2016, **se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero dei requisiti ambientali sopradescritti, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.**

In caso di avvalimento (qualora ammesso) con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, c. 5. In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora

costituiti, la garanzia fideiussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

D. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (in originale o copia autenticata, ovvero dichiarata conforme all'originale con le modalità di cui all'art. 19, comma 1, D.P.R. 445/2000) rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al precedente Paragrafo A) del presente Disciplinare.

E. COPIA STAMPATA DELL'E-MAIL DI RICEVUTA DI PAGAMENTO trasmessa dal sistema di riscossione del versamento on line o SCONTRINO LOTTOMATICA in originale, a pena di esclusione dalla gara, attestante il versamento della contribuzione all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in applicazione dell' art. 19 DL 24-6-2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014 nonché della delibera A.N.AC. n. 102/2014), ai sensi dell' art 1 comma 65 e 67 legge n. 266 del 23/12/2005, della deliberazione del Presidente dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1377 in data 21-12-2016 e delle relative istruzioni operative, per l'importo di € 140,00 da effettuarsi da parte di ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario aver effettuato l'iscrizione on line al nuovo "Servizio di riscossione" raggiungibile dall'indirizzo www.avcp.it sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

Ai fini dell'esecuzione di entrambe le suddette modalità di versamento il Codice identificativo della gara (CIG) è: 7274922F89.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione ANAC entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla gara.

F. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (in originale): L'impresa dovrà effettuare, a pena di esclusione dalla gara, accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i lavori e dell'immobile da permutare posto in frazione Cortile di Carpi in via Gina Borellini, con l'assistenza dei tecnici referenti dell'Ente committente: Arch. Pasquale Iarrobino – (tel. 059/649136) e/o Ing. Antonio Morini (tel. 059/649151), da concordare con le modalità ed entro i termini di cui al punto 8. della lettera di invito.

Il sopralluogo dovrà essere svolto da un Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle Ditte eventualmente raggruppate o consorziate (in caso di consorzi di cui all'art. 2602 C.C. o di consorzi stabili), od, in alternativa, da un Tecnico dipendente o da un procuratore speciale delle Ditte concorrenti come sopradescritte; in caso di sopralluogo del Tecnico dipendente, questi dovrà essere munito di apposita lettera di delega firmata dal Legale Rappresentante, contenente, altresì, l'individuazione della qualifica posseduta nonché la tipologia dell'attività svolta dal tecnico delegato. I predetti titoli di rappresentatività effettiva dell'azienda per

poter adempiere alle funzioni sopradescritte (documento valido d'identità, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e delega) dovranno essere consegnati anche in semplice fotocopia lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al Tecnico Comunale incaricato. In caso di sopralluogo da parte del procuratore speciale, la procura dovrà risultare da apposito atto in originale o copia autentica, o da specifica iscrizione nel certificato C.C.I.A.A., e il medesimo procuratore non potrà svolgere il sopralluogo per più di un concorrente partecipante alla presente gara, a pena di non ammissione alla gara di tutti i concorrenti coinvolti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio di cui all'art. 2602 C.C. o di Consorzio Stabilito, tale attestazione potrà essere riferita a nome di una sola Ditta raggruppata o consorziata.

G. IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI punti b) e c), i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto A.;
- **ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate** ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d), e) ed f), D.Lgs. 50/2016 dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto A e, qualora posseduta, l'Attestazione SOA di cui al precedente punto D.;
- **La Mandataria**, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autentica);
- **Ognuno dei soggetti raggruppati** dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o consorziato.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto nell'ultima pagina del modello di dichiarazione di cui al precedente punto A.). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto J, è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

H. CONSORZI STABILI:

Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e 94 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre;

In base agli artt. 47 del D. Lgs. 50/2016 e 94 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà essere qualificato in proprio, ovvero potrà utilizzare sia i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento (qualora ammissibile), quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, per cui :

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera **A.**;
- qualora il Consorzio non sia in possesso automaticamente dell' Attestazione SOA di cui al precedente D, adeguata ai lavori da assumere, **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 45 c. 2., lett. c) D. Lgs. 50/2016, individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.

I. AVVALIMENTO, non è ammesso il ricorso all'avvalimento nella categoria OS30 ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto la predetta categoria scorporabile rientra tra le categorie super-specializzate di cui all'art. 2 del DM n. 248/2016.

Con riferimento alle ulteriori categorie di opere componenti l'appalto è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, pertanto:

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui al precedente punto A., ivi compreso il punto x e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A., ivi compreso il punto **x.1** (omettendo le lettere u,l, v) e l'Attestazione della Certificazione SOA adeguata ai lavori che intende assumere, di cui alla precedente lettera D;
- nel caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, **il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.** Inoltre, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L. CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

M. SUBAPPALTO Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di autodichiarazione di cui alla lettera A. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.

Essendo ricomprese nell'appalto oggetto della presente procedura di gara attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art.1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'impresa, qualora intenda avvalersi del subappalto relativamente a prestazioni concernenti le suddette attività, deve indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e deve allegare specifica dichiarazione sostitutiva di quest'ultimi ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo codice. L'impresa dovrà indicare specificatamente tra le attività che intende subappaltare quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art.1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190

In caso di ricorso al subappalto:

- **Il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la **dichiarazione** di cui alla precedente lettera **A**;
- **ciascuna delle imprese della terna di subappaltatori** ai sensi dell'art. 105 comma 6, D. Lgs. 50/2016 dovrà presentare la **dichiarazione** di cui alla lettera **A**, **come da modello allegato B2**, con riferimento all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere indicata tra le subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

All'interno del PLICO 1 inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui al PLICO 2 e/o all'offerta economica di cui al PLICO 3 e PLICO 4.

**** PLICO 2 con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della ditta concorrente), recante**

la dicitura “**CONTIENE OFFERTA TECNICA**”, contenente la documentazione di seguito elencata che dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta individuale, ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi e dai tecnici abilitati per le integrazioni tecniche.

In relazione al punto A.1.A) degli elementi di valutazione la ditta concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva relativa alla soluzione organizzativa del cantiere che la ditta concorrente intende adottare	max 5 cartelle formato A4
- elaborato grafico descrittivo (lay-out) dell'organizzazione del cantiere	scala 1:200 oppure 1:100
- elaborato grafico contenente la proposta relativa alla soluzione viaria, alla sistemazione degli accessi, alla segnaletica interna ed esterna del cantiere, nel quale si dovranno anche evidenziare i percorsi interni ed esterni dell'area di riferimento, intesa sia come specifico lotto di intervento che come area urbana nel quale è ricompreso	scala 1:200 oppure 1:100

In relazione al punto A.2.A) degli elementi di valutazione l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva delle soluzioni alternative proposte	max 5 cartelle formato A4
- elaborati grafici relativi alle soluzioni alternative proposte	Scala 1:100
- particolari costruttivi relativi alle soluzioni proposte	Scala 1:10
- schede tecniche di eventuali nuovi materiali proposti, alternativi al progetto a base di gara, contenenti adeguati raffronti con quanto posto a base di gara	

In relazione al punto A.2.B.) degli elementi di valutazione l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva	Max 5 cartelle formato A4
- planimetria generale	scala 1.200 oppure 1:100
- sezioni	scala 1:50
- particolari costruttivi	scala 1:10
- schede tecniche dei materiali	

Le relazioni debbono essere compilate su fogli formato A4, solo fronte o facciata – sopra denominati anche cartelle – con carattere Arial o Georgia, Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola.

Relativamente alla presentazione dell'offerta tecnica si precisa quanto segue:

- Con riferimento al precedente paragrafo C) “OGGETTO DELLE INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE AMMESSE” ogni concorrente singolo o riunito dovrà presentare, a pena di esclusione, una sola offerta tecnica;
- **N.B.:** Si precisa che l’offerta tecnica dovrà contenere esclusivamente voci del progetto esecutivo posto a base di gara ed eventuali voci di nuove lavorazioni, mentre non dovrà prevedere, a pena di esclusione, alcun riferimento ai prezzi, che dovranno essere indicati esclusivamente nell’offerta economica.

**** PLICO 3** con l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto, sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della ditta concorrente) recante la dicitura “**CONTIENE OFFERTA ECONOMICA**” nel quale dovranno essere inseriti:

La dichiarazione di offerta da redigere in carta libera ed in lingua italiana in base alle seguenti indicazioni:

- **IL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO** dovrà risultare dall’apposito modulo-offerta “**Lista delle lavorazioni e forniture**” previste per l’esecuzione dell’opera, che la Ditta concorrente dovrà rimettere all’Amministrazione Appaltante, completando le colonne quinta con la quantità eventualmente modificata, sesta e settima, rispettivamente “prezzo unitario in cifre” e “prezzo unitario in lettere”, con i prezzi unitari offerti per ogni voce della lista, la colonna ottava “Prodotto” con i prodotti risultanti dai quantitativi previsti o eventualmente modificati per i prezzi unitari indicati e nell’apposito spazio con l’indicazione in calce dell’importo complessivo, rappresentato dalla somma dei prodotti suindicati; nel “**Riepilogo**” finale del modulo-offerta “**Lista delle lavorazioni e forniture**” previste per l’esecuzione dell’opera dovrà essere riportato “**A) Importo complessivo delle opere di progetto a corpo**” già ribassato, “**B) Importo complessivo nuove voci di prezzo a corpo**” già ribassato e l’ “**Importo totale delle opere già ribassato (A+B)**” unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori posto a base d’appalto. Il prezzo complessivo ed il ribasso saranno indicati sia in cifre che in lettere; nel “**Riepilogo**” del modulo-offerta in caso di discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione. Nel modulo-offerta dovrà essere riportato, altresì, l’ “**importo totale dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza**”; ai fini del calcolo del coefficiente e del relativo punteggio inerente l’elemento di valutazione “**Offerta economica**” verrà preso in considerazione il ribasso percentuale indicato dal concorrente nel “**Riepilogo**” finale del Modulo-offerta;
- Il modulo-offerta relativo alla lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’opera di cui sopra dovrà altresì comprendere le modifiche e le integrazioni oggetto dell’offerta tecnica presentata. A tal fine la Ditta concorrente dovrà aggiungere nelle apposite pagine in calce alla lista stessa ed evidenziandole chiaramente, le nuove voci di prezzo a corpo relative alla proposta presentata riportandone la descrizione sintetica, la quantità, il prezzo unitario, il prodotto (prezzo unitario per quantità) e il prezzo complessivo. Conseguentemente nel “**Riepilogo**” finale del modulo-offerta sarà riportata apposita voce “**Importo complessivo nuove voci di prezzo a corpo**” riferito alle migliorie offerte che, sommata all’altra voce “**Importo complessivo delle opere di progetto a corpo**”, andrà a costituire “**L’importo totale delle opere ribassato**”.
- la descrizione completa delle varie categorie è indicata nell’elaborato progettuale denominato “**Elenco dei Prezzi Unitari**”;
- il modulo-offerta “**Lista delle lavorazioni e forniture**” previste per l’esecuzione dell’opera

validato dal Responsabile del Procedimento potrà essere acquisito dai concorrenti presso gli uffici del Settore A3 del Comune di Carpi con le modalità descritte al punto 7 della lettera d'invito;

- **eventuali correzioni nella compilazione del modulo-offerta dovranno essere appositamente confermate e sottoscritte;**
- **Il modulo contenente il prezzo offerto dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; in caso di Società il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.**
- **in caso di discordanza fra prezzi unitari in cifre e prezzi in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere;**
- **il prezzo massimo complessivo, corrispondente al ribasso percentuale di aggiudicazione e comprensivo delle modifiche ed integrazioni oggetto dell'offerta tecnica presentata, che l'offerta non deve né uguagliare né oltrepassare corrisponde a quello indicato come base d'appalto soggetta a ribasso (€ 3.521.667,04);**
- **all'importo risultante andranno comunque aggiunti € 76.762,35 quali oneri per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, comprendenti anche le modifiche e le integrazioni oggetto dell'offerta tecnica presentata, al fine di determinare l'importo di aggiudicazione e contrattuale;**

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- nell'ipotesi di indicazione da parte dei concorrenti di quantità relativamente ai lavori a corpo, anche inerenti le migliorie presentate in sede di offerta tecnica, tale indicazione ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;
- l'offerta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione, contenuta nel modello di dichiarazione sostitutiva di cui al punto A del presente paragrafo D) "Documenti da presentare", di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità per i lavori a corpo relativa al progetto e alle suddette migliorie, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato applicando i prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.

Si precisa che nel Riepilogo del Modulo offerta è prevista l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e del comunicato del Presidente ANAC in data 27-05-2015.

Si ribadisce che i documenti inerenti l'offerta economica dovranno essere inseriti esclusivamente nel presente plico e, pertanto, separati fisicamente dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di uno solo dei suddetti PLICHI n. 2 e n. 3 comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

**** PLICO 4** con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della ditta concorrente) recante la dicitura **“CONTIENE NUOVO ELENCO PREZZI E NUOVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO”**, **comprendenti le modifiche ed integrazioni a seguito delle proposte tecniche migliorative presentate. I predetti documenti da produrre devono intendersi quelli progettuali posti a base di gara, nei quali la ditta concorrente dovrà evidenziare in modo chiaro ed esauriente tutte le voci eliminate, modificate o aggiunte a seguito delle integrazioni migliorative proposte.**

Il “Nuovo elenco prezzi e il nuovo computo metrico estimativo”, dovranno essere sottoscritti, dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi. Gli elaborati suddetti dovranno, altresì, essere sottoscritti, dai tecnici abilitati sia per le integrazioni tecniche sia per l'eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e dovranno essere chiusi in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come sopra indicato.

E) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nella data fissata per l'esperimento della gara si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa di ammissione di cui al PLICO 1; inoltre si procederà all'apertura e alla verifica della presenza della documentazione richiesta nel PLICO 2 relativo all'Offerta progettuale. Le predette verifiche sono finalizzate all'ammissione delle offerte all'esame dell'apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. lgs. 50/2016, che successivamente dovrà valutare **in seduta non pubblica le offerte tecniche dei concorrenti**, attribuendo i punteggi relativi, con il metodo indicato al paragrafo seguente.

La Commissione potrà invitare se necessario i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'apertura delle offerte economiche di cui al paragrafo I. – PLICO 3 e l'attribuzione dei relativi punteggi, con il metodo indicato al paragrafo seguente avrà luogo successivamente in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse. L'apertura del PLICO 4 contenente il “NUOVO ELENCO PREZZI E NUOVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO” avverrà nella predetta seduta pubblica, successivamente all'apertura del PLICO 3 “Offerta economica”

I punti relativi al prezzo offerto saranno assegnati considerando tre decimali, con arrotondamento al millesimo superiore qualora l'ultima cifra sia pari o superiore a 5.

La Commissione Giudicatrice provvederà quindi alla formazione della graduatoria delle offerte, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che ha ottenuto il maggior punteggio, determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica (PLICHI 2) e dell'offerta economica (PLICHI 3). Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del RD 23-5-1924 n. 827.

Di seguito si procederà alla verifica dell'eventuale **anomalia delle offerte**, ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante la richiesta e l'esame delle giustificazioni

relative alle voci di prezzo, in base alle prescrizioni di cui allo stesso art. 97 comma 5. Le verifiche delle eventuali anomalie saranno effettuate in seduta riservata.

Conclusa la procedura di verifica dell'anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della stessa, la Commissione formulerà la graduatoria finale, con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà formulata la proposta di aggiudicazione.

Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, verrà comunque effettuata, prima dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta della ditta prima classificata in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 dello stesso D. Lgs. 50/2016. Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Ente appaltante, l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 50/2016, si precisa che, ai sensi della Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non si ritenga accettabile alcuna offerta, come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

F) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando il metodo **aggregativo-compensatore** e la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

Relativamente ai suddetti sub-elementi qualitativi A.1.A, A.2.A, A.2.B, sono determinati ciascuno mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del «confronto a coppie», secondo le disposizioni del paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2 inerenti l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente ai suddetti elementi qualitativi A1 e A2 e relativi sub-elementi A1.A, A2.A, A2.B saranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento o sub-elemento di partenza.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa offerta economica (elemento B "Prezzo per l'esecuzione dei lavori") i coefficienti sono determinati attraverso il metodo cosiddetto bilineare, come previsto dal paragrafo IV delle Linee Guida ANAC n. 2 inerenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la formula:

C_i (per $A_i \leq Asoglia$) = $0,90 * A_i / Asoglia$

C_i (per $A_i > Asoglia$) = $0,90 + 0,10 * [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i esimo

$Asoglia$ = media aritmetica dei valori dei ribassi percentuali dei concorrenti

A_{max} = valore del ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Ai fini del calcolo verranno considerati tre decimali, in tutti i passaggi matematici. Il terzo decimale viene individuato con il metodo usato per l'arrotondamento dei decimali per l'Euro (es. 1,1234 = pari a 1,123; 1,1235 pari a 1,124).

G) ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
- Eventuali proposte tecniche peggiorative o comunque non migliorative saranno ritenute non accettabili, e pertanto, in caso di aggiudicazione, il concorrente autore delle suddette proposte dovrà eseguire le opere nell'osservanza delle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara.
- **Tutti gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati alla professione. L'eventuale elaborato di aggiornamento del Piano di sicurezza dei lavoratori dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, precisando che l'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non dovrà essere aumentato rispetto a quello previsto nel progetto esecutivo.**
- **Le integrazioni progettuali proposte dall'aggiudicatario saranno approvate dai competenti organi del Comune; con decorrenza da tale data i tecnici che hanno predisposto le suddette integrazioni saranno tenuti a presentare polizza di responsabilità civile professionale relativamente alle integrazioni presentate.**
- **Le integrazioni proposte dai concorrenti con l'offerta tecnica, riferite al progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante ed accettato e condiviso dall'offerente, dovranno essere compiutamente coordinate con il suddetto progetto esecutivo; l'impresa aggiudicataria risponderà degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni proposte con l'offerta.**

NOTA BENE: MODALITÀ DI PAGAMENTO : Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 50/2016 a titolo di corrispettivo parziale dell'appalto è prevista la cessione dell'immobile costituito dall'area sita nella frazione Cortile di Carpi individuata al LOTTO 12 ambito B32 con estremi catastali foglio 104 mappale 287, meglio descritto nella relazione di stima allegata sotto la lettera C alla lettera d'invito.

Il valore del bene immobile da permutare risulta pari ad € 200.000,00.

La proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso, a scelta del concorrente (come da apposita dichiarazione al punto o.10 dell'allegato B), potranno essere trasferite successivamente all'ultimazione dei lavori ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo dell'opera oggetto del presente appalto ovvero in un momento anteriore a quello di ultimazione dei lavori previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. lgs 50/2016.

Qualora il soggetto affidatario vi abbia interesse, la proprietà del suddetto immobile potrà essere trasferita a soggetto terzo indicato dall'affidatario stesso, purchè tale terzo sia in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Il finanziamento dei lavori in oggetto avverrà in parte con contributi da enti pubblici e privati ed in parte con risorse del Comune di Carpi.

Si procederà al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto agli artt. 30 e 31 del capitolato speciale di appalto ed in ogni caso, con pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) che verranno emessi quando l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra non inferiore a € 400,000,00 al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute.

Sull'importo dell'ultimo SAL verrà detratta la somma di € 200.000,00, corrispondente al valore del suddetto immobile da trasferire in permuta

H) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. L'interessato può avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

I) AVVERTENZE

IL TERMINE ENTRO IL QUALE DOVRÀ PERVENIRE L'OFFERTA, IL CUI RECAPITO RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE, È DA CONSIDERARSI PERENTORIO E A PENA DI ESCLUSIONE, PRECISANDO CHE, IN CASO DI INVIO TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE, NON VALE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE MA QUELLA DI ARRIVO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ENTE.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** o **SUL**

QUALE NON SIA STATO RIPORTATO L'OGGETTO DELL'APPALTO e L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA MITTENTE.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale e quelle contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, in quanto "Lex Specialis" dello svolgimento della gara.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sul sito Internet dell'Unione delle Terre d'Argine www.terredargine.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50;
- D.M. n. 123 del 12-03-2004;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.R. n. 207 del 5-10-2010, per le parti ancora vigenti.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali inerenti il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo presunto di € 7.000,00, entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti. Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.**
- **Versamento delle spese contrattuali, a totale carico dell'aggiudicatario, per l'acquisto della proprietà dell'immobile da trasferire in permuta (valore immobile € 200.000,00)**
- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti, stabilita, secondo il Capitolato Speciale, nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103 c.1 D. Lgs. 50/16. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto B. riferito al Plico 1. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

Come già indicato al precedente punto B. riferito al Plico 1 l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente

documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto avrà luogo entro i successivi 180 (centoottanta) giorni.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente e, in particolare, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 59 comma 1 del Regolamento Generale dei Contratti.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso sia previsto dalla normativa vigente.

AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE IN MATERIA DI APPALTI DEL 24-10-2012, LA DITTA AFFIDATARIA E LE EVENTUALI DITTE SUB-APPALTATRICI DEI LAVORI IN OGGETTO SONO TENUTE AD ISCRIVERSI E ALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEI PREVISTI ACCANTONAMENTI, FERMO QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE PROVINCIALE (MODENA) E REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) IN MATERIA DI TRASFERTA, FIN DALL'AVVIO DEI LAVORI STESSI, AD UNA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MODENA, IN LUOGO DI QUELLE DI PROVENIENZA, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E PER TUTTI I LAVORATORI IMPIEGATI NEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELL'APPALTO.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai servizi oggetto del presente bando; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune Carpi è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **Cig** (codice identificativo di gara), al **CUP** (codice unico di progetto), qualora previsto e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire i lavori inerenti il presente appalto secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma facente parte degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la

categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
DELLE TERRE D'ARGINE
(Dott.ssa Susi Tinti)**